



*COMUNICATO DELL'8 MARZO 2017*

In risposta al test nucleare eseguito il 9 settembre 2016 dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea (DPRK), il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione n. 2321 (2016) del 30 novembre 2016, che ha ulteriormente inasprito il regime sanzionatorio vigente nei confronti della Corea del Nord.

Al fine di trasporre le relative previsioni nella normativa dell'Unione Europea, il 27 febbraio sono stati adottati i seguenti atti legali UE: la Decisione 2017/345PESC, che modifica la Decisione 2016/849/PESC del 27 maggio 2016, e il Regolamento (UE) n. 330/2017, che modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007.

Con la Decisione (PESC) 2016/2217 e il Regolamento (UE) 2016/2215 adottati l'8 dicembre 2016 sono state invece recepite a livello UE le designazioni di ulteriori 11 individui e 10 entità sottoposti a misure restrittive individuali.

Tra le misure restrittive di natura finanziaria introdotte dal Regolamento (UE) 330/2017, si segnalano in particolare le seguenti:

1. Misure relative a beni immobili.

In particolare, l'articolo 4*sexies* dispone il divieto di:

- a. Dare in locazione, o mettere altrimenti a disposizione beni immobili, direttamente o indirettamente a persone, entità o organismi del Governo della Corea del Nord, a qualsiasi titolo diverso dallo svolgimento di attività diplomatiche e consolari.
- b. Prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del Governo della Corea del Nord.
- c. Partecipare a qualsiasi attività connessa all'utilizzo di beni immobili, posseduti detenuti o altrimenti utilizzati da persone, entità o organismi del Governo della Corea del Nord, fatta eccezione per la fornitura di beni e servizi che sono essenziali per il funzionamento delle missioni diplomatiche e consolari, ed a condizione che essa non venga utilizzata al fine di generare un vantaggio economico o un profitto direttamente o indirettamente per il Governo della Corea del Nord.

2. Misure relative ai conti correnti di Missioni diplomatiche o consolari del Governo della Corea del Nord o dei suoi membri.

Il nuovo articolo 5*bis bis* dispone:

- a. Il divieto di aprire nuovi conti correnti in favore delle Missioni diplomatiche o consolari del Governo della Corea del Nord o dei loro membri.

- b. L'obbligo, entro l'11 aprile 2017, di procedere alla chiusura dei conti correnti già aperti, detenuti o controllati da una Missione diplomatica nordcoreana e dai suoi membri.

In deroga a tale ultima previsione, il Comitato di sicurezza finanziaria, su richiesta di una Missione diplomatica nordcoreana o di un suo membro, ovvero per il tramite dell'istituto finanziario presso il quale il conto deve essere mantenuto e/o aperto, potrà autorizzare l'apertura o il mantenimento di un solo conto corrente per ciascuna Missione e ciascun membro avendo accertato che si tratti di Missione istituita e accreditata, e che questa e/o ciascun membro non detengono altri conti correnti in Italia.

Con riferimento alle richieste di mantenimento del conto corrente provenienti dai Membri della Missione, in caso di sussistenza di più conti correnti aperti sarà onere di costoro indicare, all'atto della richiesta in deroga, quale conto andrà mantenuto.

A tal riguardo, presso il sito <http://www.esteri.it/mae/doc/lda.pdf> è disponibile una lista generale delle Missioni diplomatiche straniere in Italia, che elenca i nominativi del personale diplomatico accreditato per ciascuna Missione (tra cui quelli del personale diplomatico nordcoreano accreditato presso la Missione della Repubblica Democratica Popolare di Corea).

3. Misure relative a finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a scambi commerciali.

Il nuovo art. 9ter ha generalizzato il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi.

In deroga a tale divieto, il Comitato di sicurezza finanziaria può autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la Corea del Nord, in esito all'ottenimento dell'approvazione preventiva da parte del Comitato Sanzioni per la Repubblica Popolare della Corea del Nord sul caso in esame.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul quadro sanzionatorio UE riferito alla Repubblica Democratica Popolare di Corea si rinvia al seguente link del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro :

[http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/prevenzione\\_reati\\_finanziari/area\\_internazionale/CoreaN.html](http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/CoreaN.html), nonché al sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [http://www.esteri.it/mae/it/politica\\_europea/misure\\_deroghe](http://www.esteri.it/mae/it/politica_europea/misure_deroghe).